



[www.italy-ontheroad.it](http://www.italy-ontheroad.it)

## Disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.

### Informazioni generali

Il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 04 dicembre 2008 recante:

“Determinazione di un modello di lista di controllo per uniformare le procedure dei controlli su strada in attuazione dell’art.6 (com.6°) del decreto legislativo 04 agosto 2008, n.144”.

Con il **D. L.vo n. 144/08** è stata data attuazione alla **direttiva 2006/22/CE**, sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti n.561/2006 e n. 3821/85.

Il Decreto Legislativo disciplina le *modalità di controllo sui conducenti, sulle imprese e sui veicoli* di tutte le categorie di trasporto che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CEE n. 3821/85 del Consiglio, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e del regolamento CEE n.561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.

Andiamo a ritroso ed analizziamo un po’ di storia e di procedimento operativo.

L’11 aprile 2006 è avvenuta la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale delle comunità europee del nuovo regolamento CEE 561/2006, con il quale il legislatore comunitario ha voluto dare un nuovo assetto alla *materia del trasporto di passeggeri e merci su strada*, regolamentata da oltre venti anni dai regolamenti CEE 3820 e 3821/85.

Il nuovo regolamento **CEE 561/2006** ha abrogato il regolamento CEE 3820/85 (sostituito dal nuovo), ed ha inoltre introdotto modifiche ai regolamenti CEE 3821/85 e CE 2135/98, regolamenti che disciplinavano la materia relativa ai cronotachigrafi.

Tutti i veicoli immessi in circolazione per la prima volta dal 1° maggio 2006 debbono essere muniti di cronotachigrafo digitale; ciò ha la finalità di mettere in atto i progressi del settore trasporti stradali, mediante l’introduzione di nuove tecnologie che consentano un più efficace controllo su strada dei periodi di guida e di riposo dei conducenti e maggiore uniformità nei medesimi controlli. Inoltre i veicoli che devono sostituire i cronotachigrafi analogici rotti o mal funzionanti, li rimpiazzare con cronotachigrafi digitali.

La mancanza nel nostro paese delle officine autorizzate per la calibratura degli apparecchi digitali, ha fatto posticipare l’entrata in vigore dell’utilizzo del nuovo dispositivo fino al 15 gennaio 2007, data in cui i dispositivi digitali dovevano essere efficienti e funzionanti.

Soggetti al regolamento CEE 561/2006 sono tutti coloro che eseguono trasporto su strada:

- di merci effettuato con veicoli di massa massima ammissibile (compresi eventuali rimorchi o semirimorchi) superiore a 3,5 tonnellate;
- di passeggeri effettuato con veicoli atti a trasportare più di NOVE persone compreso il conducente;
- scuolabus e miniscuolabus impiegati per attività scolastiche diversi dai servizi regolari, il cui percorso superi i 50 Km.

Si precisa che vi sono veicoli che non rientrano nelle attività di controllo (si rimanda alla normativa).


Il regolamento CEE 561/2006 si applica al trasporto su strada effettuato:

- esclusivamente all’interno della Comunità;
- fra la Comunità e i paesi aderenti allo spazio economico europeo; Liechtenstein, Norvegia, Islanda e Svizzera. L’AETR si applica (in luogo del presente regolamento) alle operazioni di trasporto internazionale su strada che si svolgono in parte al di fuori della Comunità o dei paesi aderenti allo spazio economico europeo;

- ai veicoli immatricolati nella Comunità o in Stati che sono parte dell'AETR, per tutto il tragitto;
- ai veicoli immatricolati in un paese terzo che non ha sottoscritto l'AETR, ma unicamente per la parte di tragitto effettuato sul territorio della Comunità o dei paesi che sono parte dell'AETR.

Si ricorda che le disposizioni del regolamento CEE 561/2006 sono entrate in vigore:

- il 1° maggio 2006 relativamente all'obbligo di munire i veicoli di nuova immatricolazione del dispositivo digitale;
- all' 11 aprile 2007 relativamente alle nuove disposizioni sui tempi di guida e di riposo.



**Dal 01/01/2008** i conducenti dei veicoli soggetti all'uso del cronotachigrafo, in caso di controllo, devono essere in grado di esibire:

- la carta del conducente, se ne sono titolari, ogni registrazione manuale e tabulato della giornata in corso e dei 28 giorni precedenti (cronotachigrafo analogico);
- la carta del conducente e ogni registrazione manuale e tabulato, compiuti nella giornata in corso e nei 28 giorni precedenti (cronotachigrafo digitale).

Il regolamento prevede le seguenti definizioni:

**Trasporto su strada:** qualsiasi spostamento, interamente o in parte su strade aperte ad uso pubblico, di un veicolo adibito al trasporto di merci o di passeggeri, carico o a vuoto.

**Veicolo:** veicoli a motore, trattori, rimorchi o semirimorchi o una combinazione di questi veicoli, ove con tali termini si intende:

- **veicolo a motore**, cioè qualsiasi mezzo semovente che circola su strada senza guida di rotaie, normalmente adibito al trasporto di passeggeri o di merci;
- **trattore**, cioè qualsiasi mezzo semovente che circola su strada senza guida di rotaie, concepito in particolare per tirare, spingere o azionare rimorchi, semirimorchi, attrezzi o macchine;
- **rimorchio**, cioè qualsiasi mezzo di trasporto destinato ad essere agganciato ad un veicolo a motore o ad un trattore;
- **semirimorchio**, cioè un rimorchio privo di assale anteriore, collegato in maniera che una parte considerevole del peso dello stesso e del suo carico sia sostenuta dal trattore o dal veicolo a motore.

**Impresa di trasporto:** è la persona fisica o giuridica, associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, o altro organismo ufficiale, dotato di propria personalità giuridica o facente capo ad un organismo che ne è dotato, che realizza trasporti su strada sia per conto terzi che per conto proprio.

**Massa massima ammissibile:** la massa limite del veicolo in ordine di marcia, carico utile compreso (massa complessiva a pieno carico).

**Conducente:** chiunque sia addetto alla guida del veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo di un veicolo con la mansione, all'occorrenza, di guidarlo.

**Età del conducente:** l'età minima dei conducenti addetti ai trasporti di merci è fissata :

- anni 18 per guidare un veicolo, compresi rimorchi o semirimorchi, il cui peso massimo autorizzato è pari o superiore a 7,5 tonnellate;
- anni 21 (oppure anni 18 se l'interessato è titolare di certificato di abilitazione professionale) per veicoli il cui peso massimo autorizzato è superiore a 7,5 tonnellate;

- chi ha superato i 65 anni non può guidare autotreni, autoarticolati o autosnodati adibiti al trasporto di cose, il cui peso complessivo a pieno carico sia superiore a 20 tonnellate.

**Servizio regolare passeggeri:** i trasporti nazionali ed internazionali conformi alla definizione di cui all'art. 2 del reg. CEE n. 684/92 del Consiglio, del 16/3/2992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus.

**Tempo di guida:** la durata dell'attività di guida registrata:

- **automaticamente** o semi automaticamente dall'apparecchio di controllo come definito all'allegato I e all'allegato IB del regolamento CEE 3821/85;
- **manualmente** come richiesto dall'art. 16, paragrafo 2, del regolamento CEE 3821/85.

**Periodo di guida:** il periodo complessivo di guida che intercorre tra il momento in cui un conducente inizia a guidare dopo un periodo di riposo o un'interruzione, fino al periodo di riposo o interruzione successivi. Si precisa che il periodo di guida può essere ininterrotto o frammentato.

**Periodo di guida giornaliero:** è il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l'inizio del periodo di riposo giornaliero seguente, o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale.

**Periodo di guida giornaliera:** il periodo di guida giornaliero non deve superare 9 ore; può essere esteso fino a 10 ore per non più di due volte nell'arco della settimana.

	TEMPO DI GUIDA	INTERRUZIONE	TEMPO DI GUIDA	RIPOSO GIORNALIERO	
<b>Periodo di guida di 9 ore</b>					INIZIO UN NUOVO PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO
	4 ore e 30 minuti	45 minuti	4 ore e 30 minuti	11 ore	
<b>Periodo di guida di 10 ore per non più di due volte nell'arco della settimana</b>					INIZIO UN NUOVO PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO
	4 ore e 30 minuti	45 minuti	4 ore e 30 minuti	1 ora	

Si rammenta che il massimo di ore di guida settimanali è di 56 ed il settimo giorno deve essere dedicato al riposo, infatti dopo un massimo di 6 periodi di guida giornalieri, oppure dopo 6 giorni (se la durata complessiva della guida non supera quella corrispondente a 6 periodi di guida giornalieri) il conducente del veicolo deve effettuare un periodo di riposo settimanale di 45 ore consecutive. Si ricorda che nel caso sia impossibile usufruire del turno di riposo al termine della settimana, il periodo di guida complessivo di due settimane consecutive non deve superare 90 ore.

**Settimana:** periodo compreso tra le 00,00 del lunedì e le 24,00 della domenica.

**Periodo di guida settimanale:** è il periodo trascorso complessivamente alla guida nel corso di una settimana; non deve superare le 56 ore. Il periodo di guida nell'arco di due settimane consecutive non deve superare 90 ore.

**Periodo di riposo settimanale:** è il periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo libero e può essere:

- **periodo di riposo settimanale regolare**, cioè ogni tempo di riposo di almeno 45 ore;
- **periodo di riposo settimanale ridotto**, cioè ogni tempo di riposo inferiore a 45 ore, che può essere ridotto (nel rispetto di quanto stabilito dall'art.8, paragrafo 6 reg. CEE 561/2006) a una durata minima di 24 ore continuative. Il riposo settimanale comincia al più tardi dopo 6 periodi di 24 ore dal termine del precedente riposo settimanale.

**Altre mansioni:** le attività comprese nella definizione di orario di lavoro diverse dalla *guida* (ad esempio: carico e scarico merci, pulizia e manutenzione del veicolo) ai sensi dell'art.3, lettera a) della direttiva 2002/15/CE, nonché qualsiasi operazione svolta per il medesimo o per un altro datore di lavoro, nell'ambito o al di fuori del settore dei trasporti: periodo in cui il lavoratore non può disporre del suo tempo e deve rimanere sul posto di lavoro.

**Interruzione:** ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo.

**Interruzioni nella guida:** dopo un periodo di 4 ore e 30 minuti di guida consecutive, il conducente deve effettuare una interruzione scegliendo tra: una pausa di 45 minuti, oppure una pausa di almeno 15 minuti seguita da una di 30 minuti per un totale di 45 minuti. Durante tali interruzioni il conducente non può effettuare altri lavori, perché non sono considerati interruzioni. I tempi di attesa sono invece considerati interruzioni.

TEMPO DI GUIDA		INTERRUZIONE		INIZIO IL SECONDO PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO DI 4 ORE E 30 MINUTI
4 ore e 30 minuti		45 minuti		
TEMPO DI GUIDA	INTERRUZIONE	TEMPO DI GUIDA	INTERRUZIONE	INIZIO SECONDO PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO DI 4 ORE E 30 MINUTI
3 ore	15 minuti (almeno)	1 ora 30 minuti	30 minuti (almeno)	

**Riposo giornaliero:** nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale o giornaliero il conducente deve usufruire di un nuovo periodo di riposo giornaliero di 11 ore consecutive.

Si ricorda che questo riposo può essere ridotto ad un minimo di 9 ore consecutive (riposo giornaliero ridotto) non più di 3 volte in una settimana.

Si precisa che il riferimento a periodo di guida e riposo giornaliero va effettuato nell'arco delle 24 ore dall'inizio del trasporto e non al giorno solare (può essere virtualmente diverso dal foglio di registrazione), mentre il riposo settimanale si riferisce alla settimana definita dal periodo compreso dalle 00,00 del lunedì alle 24,00 della domenica.

**Riposo:** ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può liberamente disporre del suo tempo.

**Periodo di riposo giornaliero:** il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo libero e comprende sia *il periodo di riposo giornaliero regolare* che *il periodo di riposo giornaliero ridotto*, precisamente:

**periodo di riposo giornaliero regolare,** cioè ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore.

In alternativa, il riposo giornaliero regolare può essere realizzato in due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzioni e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione.

**periodo di riposo giornaliero ridotto,** cioè ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore.

TEMPO DI GUIDA	INTERRUZIONE	TEMPO DI GUIDA	RIPOSO GIORNALIERO	INIZIO UN NUOVO PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO
4 ore e 30 minuti	45 minuti	4 ore e 30 minuti	11 ore consecutive	
TEMPO DI GUIDA	RIPOSO	TEMPO DI GUIDA	RIPOSO	INIZIO UN NUOVO PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO
4 ore e 30 minuti	3 ore	4 ore e 30 minuti	9 ore	
TEMPO DI GUIDA	INTERRUZIONE	TEMPO DI GUIDA	RIPOSO GIORNALIERO	INIZIO UN NUOVO PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO
4 ore e 30 minuti	45 minuti	4 ore e 30 minuti	9 ore consecutive	

Si ricorda che non si possono effettuare più di TRE periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale.

**Multi presenza:** si parla di multi presenza quando, durante un periodo di guida compreso fra due periodi di riposo giornaliero consecutivi o fra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale, sono a bordo del veicolo almeno due conducenti. Si precisa che per la prima ora di multi presenza la presenza di un secondo conducente è facoltativa, ma per il resto del periodo è obbligatoria.




In pratica i 2 conducenti si alternano alla guida per 22 ore (4 ore e 30 minuti ciascuno) e poi entrambi si riposano col veicolo fermo in sosta poiché il riposo può essere preso in cuccetta a condizione che il veicolo sia fermo.

**Deroghe:** il conducente può derogare alle disposizioni sopra indicate nei limiti necessari alla protezione e alla sicurezza delle persone, del veicolo e del suo carico, a condizioni di non compromettere la sicurezza della circolazione stradale e per poter raggiungere un punto di arresto appropriato: deve menzionare sul foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo o nel registro di servizio, il motivo della deroga.

## DISCO ANALOGICO


**Il foglio di registrazione:  
parte anteriore.**

- 1 nominativo conducente
- 2 località di partenza
- 3 data
- 4 n° di targa
- 5 Km iniziali
- 6 località di arrivo
- 7 Km finali
- 8 Km percorsi




## Il foglio di registrazione: parte posteriore.

- 1 zona riservata alla compilazione manuale dei tempi
- 2 targa del nuovo veicolo
- 3 orario di cambio veicolo
- 4 Km iniziali
- 5 Km finali
- 6 Km percorsi
- 7 numeri di omologazione di crono compatibili col disco



## TACHIGRAFO DIGITALE


- 1\_ display di visualizzazione funzioni e messaggi,
- 2\_ slot per inserimento carte,
- 3\_ comandi per accedere all'attività del conducente 1,
- 4\_ comandi per accedere all'attività del conducente 2,
- 5\_ comandi per accedere ai menù di funzione,
- 6\_ stampante




**Registrazioni**, l'apparecchio è in grado di registrare nella sua memoria o in quella della carta: velocità e distanza percorsa, tempo (inizio e fine viaggio) e attività del conducente, condizioni di guida, luogo di inizio e fine viaggio, anomalie e guasti dell'apparecchio.

Si precisa che l'apparecchio funziona automaticamente sia a veicolo fermo che in movimento; il conducente deve solo inserire la sua carta e agire sul commutatore per selezionare l'attività che deve svolgere.


## Comparazione analogico e digitale



## Registrazioni più dettagliate



## Confronto disco analogico e stampa giornaliera



Manuela Bellelli

07 giugno 2009